

NOTA INFORMATIVA N. 12/2015

AGEVOLAZIONI PER IL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE. Parte seconda: credito d'imposta per ricerca & sviluppo e *patent box*.

*Il governo sta ampliando il corpus normativo a favore dell'innovazione tecnologica delle imprese: dopo aver analizzato i benefici a favore delle start-up innovative e delle imprese innovative, si esamina il credito d'imposta per ricerca e sviluppo e si formulano le prime considerazioni sul regime di favore per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, marchi e brevetti (c.d. *patent box*).*

1. Credito d'imposta sulle spese per l'attività di ricerca e sviluppo.

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. *legge di stabilità*), art. 1, co. 35 e 36, modifica le norme sul credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. dalla L. 21 dicembre 2014, n.9), non entrate in vigore per mancanza del decreto attuativo.

Il credito d'imposta, cumulabile con altre agevolazioni, è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura del 25% delle spese per l'attività di ricerca e sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni e a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 300.000.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

Sono ammissibili al credito d'imposta le **seguenti attività di ricerca e sviluppo**:

a) lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Nell'ambito delle suindicate attività, rientrano nella base di calcolo del credito d'imposta le **spese relative a**:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'iva;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Per le spese relative alle lettere a) e c) il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle medesime.

Il credito d'imposta, che costituisce un contributo in conto esercizio da imputare alla voce A5) del conto economico, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non è imponibile ai fini ired o irap.

Per fruire dell'agevolazione è necessario predisporre apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

2. Il regime agevolato per i redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali (c.d. "patent box").

L'art. 1, co. 37 e ss. della legge di stabilità, modificato dall'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 (c.d. "*Investment Compact*"), ha introdotto il c.d. regime *patent box*, che consente ai titolari di reddito d'impresa, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, di escludere dalla base imponibile ai fini ired ed irap, il 30% (40% per il 2016 e 50% dal 2017) il reddito derivante dall'utilizzo, diretto o indiretto (di seguito "*intellectual property income*"), dei beni immateriali (c.d. "*intangibles*"): brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Si tratta di un regime opzionale, esercitabile dalle imprese che svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolabili, valido irrevocabilmente per cinque esercizi, introdotto con l'obiettivo di ridurre i fenomeni di trasferimento degli *intangibles*, in territori a fiscalità agevolata e favorire il rientro in Italia di marchi e brevetti riconducibili a gruppi societari localizzati all'estero.

Nel caso di utilizzo diretto, l'*intellectual property income* è determinato in misura corrispondente al contributo economico (determinato mediante un *ruling* preventivo con l'Agenzia delle entrate) apportato dal bene immateriale nella produzione del reddito complessivo; nel caso di utilizzo indiretto, l'*intellectual property income* dovrebbe essere pari alla differenza tra le royalties maturate e i componenti negativi ad esse correlati.

Non tutto l'*intellectual property income* è detassabile, ma solo la quota determinata in base al rapporto tra:

- ✓ il totale delle spese di ricerca e sviluppo, sostenute in proprio e in *outsourcing*, per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, incrementate delle eventuali spese sostenute per l'acquisizione dei beni immateriali o per contratti di ricerca stipulati con società del gruppo fino a un massimo del 30%;
- ✓ il totale delle spese sostenute relative allo stesso bene.

Gli operatori interessati dovranno valutare l'opportunità di esercitare l'opzione alla luce delle spese previste per ricerca e sviluppo nell'ambito di tutto il quinquennio di permanenza nel regime di *patent box*.

E' anche prevista la totale esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione, almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito nello sviluppo di altre attività immateriali.

La piena operatività del regime di *patent box* è subordinata all'approvazione delle relative disposizioni attuative con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

29 aprile 2015